



Tassa automobilistica: ultime sentenze

Autore : Redazione

Data: 29/05/2019

Tassa automobilistica; reato di falso in atto pubblico; accertamento costitutivo dell'Asi; riscossione della tassa automobilistica; mancata impugnazione della cartella di pagamento; termine di prescrizione.

Nei contratti di leasing la **tassa automobilistica** grava solo sull'utilizzatore? In caso di fermo della vettura è sospeso l'obbligo di pagamento della tassa automobilistica? Per scoprirlo, leggi le ultime sentenze.



Contratti di leasing

In tema di **leasing** e individuazione del soggetto tenuto al **pagamento della tassa automobilistica**, la l. n. 160/2016, di conversione del d.l. n. 113/2016, deve essere intesa escludendosi che all'abrogazione della legge di interpretazione autentica n. 125/2015 di conversione del d.l. n.78/2015, in forza della quale in caso di **locazione finanziaria** il soggetto tenuto al pagamento della tassa automobilistica era esclusivamente l'utilizzatore, si correli l'introduzione per i rapporti sorti fino al 15 giugno 2016 di una regola d'interpretazione opposta.

[Cassazione civile sez. trib., 16/05/2019, n.13131](#)

Riscossione della tassa automobilistica

In tema di **riscossione della tassa automobilistica** in caso di mancata impugnazione della cartella di pagamento, si applica il termine triennale di cui all'art. 5, comma 51, d.l. n. 953/1982 convertito con legge n. 53/1983, in quanto la **scadenza del termine** perentorio previsto per l'impugnazione non produce la conversione del termine breve in termine lungo decennale previsto per l'actio iudicati dall'art. 2953 c.c., ma soltanto l'effetto sostanziale dell'irretrattabilità del credito.

[Cassazione civile sez. trib., 26/02/2019, n.5577](#)

Fermo della vettura

L'esclusione della **sospensione dell'obbligo di pagamento della tassa automobilistica** nel periodo di fermo della vettura disposto dall'agente della riscossione - prevista dall'art. 1, comma 182, della legge della Regione Campania 6 maggio 2013, n. 5, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013-2015 della Regione Campania (Legge finanziaria regionale 2013)" - non si pone in contrasto con la esenzione dal tributo (nella diversa ipotesi di fermo adottato dall'autorità amministrativa o da quella giudiziaria) disposta, in via di eccezione, dal d.l. n. 953/1982, come convertito in legge, e rientra, invece, nella regola - innovativamente introdotta dallo stesso d.l. - che vuole quel tributo correlato, non più alla circolazione, ma alla proprietà del mezzo ovvero, comunque, alla ricorrenza di un titolo equipollente, idoneo a legittimare il **possesso del veicolo** (usufrutto, leasing, acquisto con patto di riservato dominio).

Corte Costituzionale, 14/02/2019, n.19



Bollo auto: quando non è dovuto?

La previsione dell'art. 5, d.l. n. 953/1982, secondo cui la **tassa automobilistica**, per i veicoli iscritti al PRA, è dovuta da coloro che, alla scadenza del termine utile per il pagamento, risultano da tale registro esserne i proprietari, non pone una presunzione assoluta, bensì solo una presunzione relativa, che, in quanto tale, può essere vinta dalla prova contraria con documenti di data certa che dimostrino l'avvenuto **trasferimento della proprietà**.

Cassazione civile sez. VI, 31/01/2019, n.3040

Bollo auto: richiesta di esenzione

Il silenzio-assenso formatosi ex art. 20L. n. 241/1990 come modificato dall'art. 3 comma 6-ter della L. n. 80/2005, sulla richiesta di **esenzione dalla tassa automobilistica** indirizzata all'Agenzia delle Entrate e regolarmente documentata dai certificati rilasciati dalla A.S.L., equivale a provvedimento di **accoglimento della domanda**.

Pertanto, l'iscrizione a ruolo della tassa tempestivamente impugnata deve considerarsi illegittima e, dunque, deve essere annullata.

Comm. trib. reg., (Lazio) sez. XVI, 13/12/2018, n.8781

Quando è dovuta la tassa automobilistica regionale?

Va dichiarata la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 8-quater, comma 4, della legge della Regione Toscana 22 settembre 2003, n. 49 (Norme in materia di tasse automobilistiche regionali) secondo cui, con riferimento ai titoli per la sospensione dell'obbligo di pagamento della **tassa automobilistica regionale**, la trascrizione presso il PRA del provvedimento di fermo derivante dalla procedura di riscossione coattiva di crediti di natura pubblicistica non esplica effetti ai fini della interruzione e sospensione dell'**obbligo tributari**.

L'esclusione della sospensione dell'obbligo di **pagamento della tassa automobilistica** nel periodo di fermo della vettura disposto dall'agente della riscossione non si pone in contrasto con la esenzione dal tributo (nella diversa ipotesi di fermo disposto dall'autorità amministrativa o da quella giudiziaria) prevista, in via di eccezione, dal d.l. n. 953 del 1982, e rientra, invece, nella regola innovativamente introdotta dallo stesso che vuole quel **tributo** correlato non più alla circolazione, ma



alla proprietà del mezzo.

Corte Costituzionale, 05/11/2018, n.192

Interesse storico e collezionistico

L'esenzione dalla **tassa di possesso automobilistica** prevista dall'art. 63, comma 2, della l. n. 342 del 2000, per i veicoli di particolare interesse storico e collezionistico dipende dall'accertamento, avente carattere costitutivo, dell'ASI (Automobilclub Storico Italiano), il quale è limitato ad un elenco analitico di modelli e di marche ed ha portata generale e astratta, riferita, cioè, a categorie complessive di veicoli: ne deriva che è illegittimo l'avviso di accertamento per il pagamento della tassa se il veicolo rientra nel detto elenco e non è contestata, da parte dell'Ufficio, la corrispondenza delle caratteristiche dello stesso ad una delle relative categorie.

[Cassazione civile sez. trib., 20/07/2018, n.19421](#)

Accertamento e riscossione della tassa automobilistica regionale

Sono inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 34 l. reg. Sicilia 11 agosto 2017, n. 16, censurato per violazione degli artt. 3 e 97 Cost., nella parte in cui delimita nel tempo il perimetro di futura operatività del procedimento, configurato dall'art. 2, comma 2-bis, l. reg. Sicilia 11 agosto 2015, n. 16, di accertamento e riscossione della **tassa automobilistica regionale** al solo triennio 2017-2019. Le censure sono generiche in quanto prive di alcun sostegno argomentativo (sentt. nn. 13, 82, 142, 153, 251 del 2015, 107 del 2017)

Corte Costituzionale, 11/07/2018, n.152

Falsificazione della ricevuta di versamento della tassa automobilistica

In tema di reati di falso, integra il delitto previsto dagli artt. 476 e 482 c.p. la falsificazione della ricevuta di **versamento** di una tassa automobilistica, in quanto quest'ultima, attestando la ricezione della somma e il vincolo a effettuarne l'accreditamento al destinatario, documenta un'attività svolta personalmente dall'incaricato di **pubblico servizio** preposto alla riscossione e, pertanto, costituisce prova dell'avvenuto pagamento.



Cassazione penale sez. VI, 12/06/2018, n.8289

Vendita non seguita da annotazione nel pubblico registro automobilistico

In tema di tassa automobilistica, nel caso di **vendita di autoveicolo** non seguita da annotazione nel pubblico registro automobilistico, l'intestatario non è esonerato dal pagamento in via solidale del tributo, anche se il soggetto passivo dell'obbligazione tributaria è, da un punto di vista sostanziale, colui che, a prescindere dalle risultanze di detto registro, abbia la disponibilità reale ed effettiva del veicolo in base a documenti di data certa e verso il quale il primo, ove provveda al pagamento della tassa, ha **diritto di rivalsa**.

[Cassazione civile sez. VI, 10/04/2018, n.8737](#)

Scadenza del termine perentorio per impugnare un atto di riscossione coattiva

La scadenza del **termine perentorio** sancito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva, produce soltanto l'effetto sostanziale dell'irretrattabilità del credito, ma non anche la c.d. "conversione" del termine di **prescrizione** breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2953 c.c.. Tale principio si applica con riguardo a tutti gli atti, di modo che, ove per i relativi crediti sia prevista una prescrizione più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l'opposizione, non consente di fare applicazione dell'art. 2953 c.c., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo.

In ordine alla riscossione della tassa automobilistica, soggetta a termine di prescrizione triennale, per effetto di quanto stabilito dall'art. 5, comma 51, D.L. n. 953/1982, come convertito con modifiche dalla Legge n. 53/1983 e modificato dall'art. 3 del D.L. n. 2/1986, come convertito con modifiche dalla Legge n. 60/1986, la **mancata impugnazione della cartella** nei termini non comporta l'applicabilità del termine ordinario di prescrizione relativamente alla successiva notifica dell'**intimazione di pagamento**.

Comm. trib. prov.le Salerno sez. III, 08/02/2018, n.417

Esenzione dalla tassa di possesso automobilistica: da



cosa dipende?

L'esenzione dalla tassa di possesso automobilistica prevista dalla legge n. 342 del 2000, art. 63, comma 2, in favore dei veicoli ritenuti di particolare **interesse storico** e collezionistico, dipende dall'accertamento costitutivo dell'ASI, delegata all'adempimento di tale compito dal D.P.R. n. 445 del 2000, art. 47 che non ha effetto "ad rem", è limitato ad un elenco analitico di modelli e marche, ed ha portata generale e astratta, riferita, cioè, a categorie complessive di **veicoli**.

[Cassazione civile sez. trib., 27/09/2017, n.22505](#)

Note:

Autore immagine: 123rf com.